



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]

nella seduta del 15.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

In data 6.07.2006 la società ricorrente aveva sottoscritto, per il tramite della propria banca, “una richiesta di rilascio di una carta di credito aziendale” su un modulo predisposto dall'emittente, carta che veniva ritirata durante un prelievo presso uno sportello automatico di altro intermediario in data 19.07.2008.

Con nota del 21.07.2008, la società ricorrente comunicava all'intermediario resistente l'accaduto, precisando che la banca presso la quale era avvenuta la sottrazione gli aveva comunicato che avrebbe provveduto ad inviare la stessa presso la propria banca; in data 26.08.2008, la società emittente provvedeva a bloccare la carta “in quanto non era tornata nelle mani del cliente”.

In data 27.08.2008, l'emittente – non avendo ricevuto dal titolare della carta bloccata disposizioni contrarie – emetteva una nuova carta in sostituzione della



precedente, inviandola per la consegna alla Banca del cliente e, contestualmente, inviava tramite posta ordinaria e direttamente al domicilio del titolare il codice PIN. La Banca riceveva la nuova carta in data 26.8.2008 (agli atti la ricevuta di consegna).

In data 13.3.2009 la società emittente della carta inviava un telegramma alla società ricorrente per urgenti comunicazioni concernenti “motivi di sicurezza”; secondo il ricorrente, solo dalla comunicazione in parola veniva a conoscenza dell’avvenuta emissione di una nuova carta in sostituzione della precedente.

In data 13.3.2009, il ricorrente sporgeva denuncia alla Stazione dei Carabinieri dichiarando di non essere in possesso della carta “mai richiesta e mai posseduta”, disconoscendo tutti gli addebiti relativi all’utilizzo della stessa compresi nell’arco temporale 31.01.2009/15.2.2009 per complessivi € 2.705,81.

Successivamente, in data 16/3.2009, il ricorrente inviava copia della denuncia all’intermediario e all’emittente chiedendo il blocco della carta e di non provvedere alla sostituzione della stessa.

Con lettera del 31/03.2009, la società ricorrente presentava reclamo ad entrambi gli intermediari con la richiesta di rimborso dei prelievi “fraudolentemente” effettuati con la suddetta carta e rilevati dalla lettura dell’estratto conto di febbraio 2009.

In data 15.04.2009, veniva integrata la denuncia alla Stazione dei Carabinieri per l’ulteriore importo di € 2.693,60 rilevabile dall’estratto conto di marzo 2009, copia della denuncia veniva inviata in data 6.5.2009 alla banca e all’emittente, con disconoscimento di qualsiasi utilizzo addebitato nell’estratto conto al 31.3.2009 .

Con missiva del 22.5.2009, l’emittente forniva un riscontro ai reclami presentati dalla società ricorrente, rigettando la richiesta di rimborso in ragione delle seguenti considerazioni:

- la carta oggetto della controversia – emessa in sostituzione di quella precedentemente smarrita – era stata inviata tramite corriere all’intermediario;
- il PIN era stato separatamente inviato all’indirizzo della società stessa;
- le transazioni contestate erano state eseguite tramite la lettura del *microchip* (posto nel retro della carta) e la digitazione del codice segreto; in assenza di tali elementi abbinati (carta e pin) le operazioni non avrebbero potuto aver luogo.



In data 3.6.2009, la società ricorrente invitava la banca e l'emittente della carta a produrre la documentazione probatoria dell'avvenuta consegna della carta e del PIN.

Con la nota dell'8.8.2009, l'intermediario escludeva qualsiasi responsabilità sull'accaduto in relazione al fatto che per prassi è onere della società emittente sia la consegna della carta al cliente che l'invio del PIN.

Con lettera del 27.8.2009 la società ricorrente contestava le spiegazioni fornite dalla banca riportando le seguenti osservazioni:

- l'emittente aveva inviato la carta di credito alla banca come dimostrato dalla ricevuta di consegna del corriere e non direttamente al cliente;

- la società non ha mai effettuato prelievi con la carta in oggetto fino alle operazioni contestate che sono state effettuate, tra l'altro, in prossimità del fine mese in modo da essere addebitate nell'estratto conto del mese successivo;

- nonostante la carta avesse un limite di utilizzo (€ 2.600) il secondo addebito ha superato la cifra consentita dal massimale.

In data 14.12.2009, la società ricorrente presentava ricorso all'A.B.F. chiedendo la condanna degli intermediari resistenti "in solido tra loro, ovvero in proporzione delle rispettive responsabilità" al rimborso dell'importo dei prelievi fraudolenti, per complessivi euro 5.397,60, oltre la maggiorazione degli interessi "ex D.L.gs n. 231/2002".

Diritto

Il ricorso merita parziale accoglimento e per le ragioni che seguono.

Rileva il Collegio che dalle risultanze documentali e in atti non vi è alcuna prova, né indizio, che alla società ricorrente sia mai stata consegnata né la carta sostitutiva né il PIN per l'utilizzo della stessa, dal che è di chiara evidenza l'impossibilità di configurare una qualche responsabilità nell'utilizzo fraudolento della carta, nemmeno sotto il profilo della colpa lieve.

Al contrario, per un verso (i) la banca ha certamente ricevuto la carta sostitutiva da parte dell'emittente, tanto da sottoscrivere apposita ricevuta, senza poi consegnarla al cliente (non è infatti ipotizzabile che la consegna di uno strumento di pagamento possa intervenire senza relativa sottoscrizione di ricezione, circostanza questa che costituisce, peraltro, fatto notorio), per altro verso (ii) la società emittente ha dichiarato di aver trasmesso un dato sensibile quale certamente è quello relativo al codice per l'utilizzo dello strumento di pagamento (PIN) mediante uno strumento (posta ordinaria) del tutto idoneo al fine e che non garantisce – e sotto nessun aspetto – la sua effettiva ricezione da parte del



destinatario. Tanto la banca quanto l'emittente la carta, dunque, hanno certamente agito con colpa grave, dovendo allora risarcire al cliente il danno provocato dal loro comportamento.

Non può, al contrario, accogliersi la domanda per la parte in cui il ricorrente chiede la condanna dei resistenti al pagamento degli interessi ex d.l.gs n. 231/2002. Il decreto legislativo richiamato, infatti, disciplina gli interessi di mora da ritardi nel pagamento di transazioni commerciali, fattispecie chiaramente estranea a quella in esame.

Ritiene il Collegio che il comportamento colposo tenuto dai due intermediari sia stato causa, in egual misura, del danno subito dalla società ricorrente, dovendo allora ciascuno di essi rispondere per la metà dell'importo richiesto, oltre interessi legali dall'addebito al soddisfo, con il vincolo della solidarietà.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso condannando in solido gli intermediari e a restituire alla società ricorrente la somma di euro 5.397,60 oltre interessi legali dalla data del prelievo al soddisfo.

IL CASO.it
P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari corrispondano in solido alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE